



## TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO

### Vademecum Accettazione di Eredità con beneficio di inventario

#### **COSA E'**

Ricorre quando l'erede vuole impedire la confusione tra il suo patrimonio e quello del defunto. L'accettazione con beneficio d'inventario comporta che: l'erede che ha accettato conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto; l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditati e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; i creditori del defunto ed i legatari hanno la preferenza sul patrimonio ereditato di fronte ai creditori dell'erede.

#### **SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERLA**

È una facoltà per ogni erede, nonostante eventuali divieti del testatore e costituisce, invece, un obbligo nei casi in cui si tratti:

- persone fisiche incapaci (minori – interdetti);
- persone giuridiche.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Artt. 321-374-394-470/518 cod.civ.

#### **FORMALITA'**

E' necessaria la forma solenne: occorre cioè una dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario dei beni ereditati, che viene presentato entro termini diversi a seconda che l'erede sia o meno in possesso dei beni.

Se si è nel possesso dei beni l'inventario deve essere redatto entro 3 mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluzione ed entro i 40 giorni successivi alla redazione (se ciò non è stato fatto prima) è necessario deliberare se si accetta o se si rinuncia all'eredità.

Se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari può accettare con beneficio di inventario fino a che non sia prescritto il diritto di accettazione (10 anni dall'apertura della successione).

In caso di:

- omissioni di beni o inclusioni di debiti dolose nell'inventario;
- alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale;
- inosservanze procedurali in occasione della liquidazione;

si ha come effetto la trasformazione dell'accettazione beneficiata in accettazione pura e semplice. Per la redazione dell'inventario è necessario rivolgersi ad un notaio.

Le eredità devolute ai minori e agli interdetti non possono essere accettate dagli esercenti la potestà, se non con beneficio d'inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare (Ricorso per l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore V22). I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità se non col beneficio d'inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare.

#### **AUTORITA' COMPETENTE**

**Notaio** (è possibile scegliere qualsiasi Notaio su tutto il territorio nazionale), **Funzionario Giudiziario** del Tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.

## **DOVE**

- Per l'accettazione di eredità con beneficio di inventario **per conto di minori o interdetti** segnalare allo Sportello all'atto del deposito dell'autorizzazione al Giudice Tutelare (modulo V22 per minori o modulo V29 per interdetti) che si richiede che la redazione dell'atto sia fatta dal Funzionario dal quale si verrà contattati lasciando indirizzo mail e numero di telefono.

L'atto verrà redatto al secondo piano, stanza **228** alla presenza del Funzionario incaricato.

## **DOCUMENTI DA ALLEGARE E DIRITTI DOVUTI**

- N. 3 marche da bollo da € 16,00;
- Attestazione pagamento telematico pagoPA dei diritti di copia di euro 11,80\*2 per ritiro n. 2 copie autentiche;
- N. 1 estratto per riassunto atto di morte **con indicata ultima residenza**;
- N. 1 certificato di morte;
- codice fiscale del defunto;
- codice fiscale e documento di identità dell'accettante;
- in caso di accettanti minori o incapaci copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare;
- eventuale testamento (copia autentica pubblicata dal Notaio);
- in caso di chiamata all'eredità per morte o rinuncia dell'erede diretto produrre certificato di morte oppure copia dell'atto di rinuncia;
- in caso di ritiro di copia dell'atto da parte di persona diversa dall'accettante, compilare modulo R7 Delega ritiro copie;
- busta preaffrancata e con indirizzo nel caso si volesse ricevere le copie a mezzo posta;
- versamento di **€ 294,00** con *MOD. F24* che verrà trasmesso a mezzo mail dal Funzionario al momento della fissazione dell'appuntamento.

## **PAGAMENTI TELEMATICI PAGOPA**

Si comunica che, per effetto del combinato disposto del D.L. 198/22, della L. 77/20 di conversione del D.L. 34/2020 e del DPR 115/02 nella sua attuale formulazione, a decorrere dal 01.03.2023 il diritto di anticipazione forfettaria di € 27,00 ed i diritti di copia devono essere sempre corrisposti mediante pagamento telematico.

Per generare l'avviso di pagamento telematico occorre collegarsi, via internet, all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, cliccare sulla sezione "SERVIZI", quindi cercare la voce PAGAMENTI PAGOPA - UTENTI NON REGISTRATI e cliccare sul pulsante ACCEDI. A questo punto sarà possibile selezionare la voce ALTRI PAGAMENTI e poi NUOVO PAGAMENTO. Per il pagamento dei diritti di copia (€ 11,80) dovrà essere selezionata la voce "DIRITTI DI COPIA", compilare i box richiesti (CODICE FISCALE, NOME, COGNOME, IMPORTO DA PAGARE). Il pagamento potrà essere effettuato direttamente dal sito o con una delle modalità indicate sull'avviso di pagamento.

Per le istruzioni aggiornate si invita a scaricare il vademecum dal sito [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it).

**Si avvisa inoltre l'utenza del fatto che modalità di pagamento diverse non liberano la parte dall'obbligo previsto e che pertanto le somme corrisposte in modalità non telematica andranno ripetute (art. 192 co.2 DPR 115/02).**